

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI VALORE
CULTURALE A FAVORE DEI GIOVANI

ART. 22 L.R. 5/2012

L.R. 5/2012, art. 22 e D. P. Reg. 98/2012. Bando per l'individuazione dei soggetti con cui la Regione stipula le convenzioni per la realizzazione dell'intervento "**Giovani creativi**" di cui all'Accordo tra Pubbliche Amministrazioni per l'attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata, sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù in data 10 novembre 2011.

- Art. 1** finalità del bando
- Art. 2** requisiti dei soggetti con cui la Regione stipula le convenzioni
- Art. 3** obiettivi e contenuti obbligatori delle iniziative
- Art. 4** termine iniziale e finale di realizzazione delle iniziative
- Art. 5** risorse finanziarie e partecipazione della Regione
- Art. 6** spese ammissibili e non ammissibili
- Art. 7** termini e modalità di presentazione delle domande
- Art. 8** criteri di valutazione e di priorità
- Art. 9** graduatoria delle iniziative progettuali e quantificazione del finanziamento Regionale
- Art. 10** convenzioni
- Art. 11** modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale
- Art. 12** rendicontazione della spesa
- Art. 13** trattamento dei dati personali
- Art. 14** note informative

art. 1 finalità del bando

- 1.** Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti con cui la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità) di seguito legge, e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 98/Pres. di seguito Regolamento, a stipulare le convenzioni per la realizzazione, in collaborazione, di iniziative di valenza regionale nell'ambito dell'intervento denominato "Giovani creativi".
- 2.** L'intervento "Giovani creativi" è previsto nell'ambito dell'Accordo annuale sottoscritto in data 10 novembre 2011 dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù, al fine di definire le modalità di utilizzo della quota del "Fondo nazionale delle politiche giovanili" assegnata alla Regione stessa per l'anno 2010.
- 3.** Il citato intervento intende valorizzare la creatività e i talenti dei giovani in relazione alle professioni legate alle arti, alla musica e alla multimedialità; favorire in tali ambiti la formazione tecnica dei giovani con l'apporto di artisti noti in ambito regionale; promuovere la produzione artistica dei giovani anche con riferimento alle specificità culturali e alle tradizioni del territorio regionale; promuovere la creazione di una rete virtuale e reale di giovani artisti per la promozione dei loro prodotti.

art. 2 requisiti dei soggetti con cui la Regione stipula le convenzioni

- 1.** Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento i soggetti con cui la Regione stipula le convenzioni sono individuati tra gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia e tra i soggetti di diritto privato, senza fini di lucro, operanti a favore dei giovani e compresi in una delle seguenti categorie:
 - a) fondazioni;
 - b) associazioni;
 - c) organizzazioni di volontariato;
 - d) associazioni di promozione sociale;
 - e) associazioni giovanili di cui all'articolo 12 della legge.
- 2.** I soggetti di diritto privato compresi nelle categorie elencate nel comma 1 devono avere la propria sede legale od operativa, quest'ultima formalmente istituita da almeno un anno, nel Friuli Venezia Giulia.
- 3.** Gli atti costitutivi e gli statuti e dei soggetti diritto privato compresi nelle categorie elencate nel comma 1 devono:
 - a) essere adottati con atto pubblico o scrittura privata;
 - b) contenere una o più finalità riguardanti lo svolgimento a favore dei giovani di attività promozionali o di servizio nei settori dell'educazione, della formazione, delle professioni, della cultura, del settore ricreativo e del tempo libero, dell'informazione e della comunicazione.
- 4.** I soggetti di diritto privato compresi nelle categorie elencate nel comma 1 devono risultare iscritti nei registri previsti dalle rispettive normative di settore ai fini dell'accesso ai contributi pubblici; in particolare, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono risultare iscritte nei registri costituiti rispettivamente con il Regolamento di cui al D. P. Reg. 12 febbraio 2003, n. 33/Pres. e con il Regolamento di cui al D. P. Reg. 17 ottobre 2003, n. 381/Pres.
- 5.** I soggetti di cui al comma 1 possono partecipare al presente Bando singolarmente o in forma associata, nell'ambito di un rapporto di partenariato. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito

di un rapporto di partenariato, viene considerato come soggetto proponente il soggetto capofila e pertanto i requisiti di cui al presente articolo vengono accertati esclusivamente con riferimento ad esso.

art. 3 obiettivi e contenuti obbligatori delle iniziative

1. Le iniziative proposte devono indirizzarsi a giovani, di età compresa tra quattordici e trentacinque anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale e devono perseguire i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare la creatività giovanile ed il pluralismo di espressione in relazione alle professioni legate alle arti, alla musica e alla multimedialità;
- b) promuovere la produzione culturale dei giovani nelle diverse discipline artistiche, anche con riferimento alle specificità culturali e alle tradizioni del territorio regionale, favorendo l'incontro tra l'espressione artistica e creativa dei giovani e il mercato;
- c) favorire la realizzazione di momenti di formazione tecnica con l'apporto di artisti locali o comunque noti in ambito locale;
- d) creare una rete virtuale e reale di giovani artisti per la promozione dei lavori prodotti, anche facilitando la partecipazione a eventi culturali già presenti sul territorio regionale;
- e) creare una rete di condivisione di spazi, competenze e strumenti fra le associazioni giovanili che si occupano di arti, musica e multimedialità, anche facilitando la mobilità europea dei giovani artisti regionali.

2. Le iniziative proposte devono comportare lo svolgimento di attività con uno o entrambi i contenuti sottoindicati, e in ogni caso la realizzazione di produzioni multimediali volte a documentare le attività stesse, ai fini della disseminazione dei risultati ottenuti:

- a) realizzazione, anche nell'ambito di specifici eventi, di percorsi formativi di trasmissione delle competenze artistiche e multimediali, con l'apporto professionale di artisti locali o comunque noti in ambito locale e attraverso il coinvolgimento di almeno una associazione di produzione culturale e artistica giovanile del Friuli Venezia Giulia, anche in qualità di soggetto proponente, veicolando l'informazione con adeguati strumenti di comunicazione, quali gli sportelli Informagiovani e i centri di aggregazione giovanile;
- b) valorizzazione degli eventi culturali esistenti sul territorio regionale, in particolare di quelli che prevedono il coinvolgimento della fascia d'età di interesse, perché divengano spazi di facile accesso ai giovani artisti, con l'eventuale organizzazione di tavoli di lavoro fra associazioni giovanili culturali ed artistiche.

art. 4 termine iniziale e finale di realizzazione delle iniziative

1. Le iniziative selezionate sulla base degli esiti del presente bando devono essere avviate entro un mese dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di concessione del finanziamento. La durata di realizzazione delle attività previste, come indicata dalle rispettive proposte progettuali, non può essere superiore a diciotto mesi, decorrenti dalla data dell'effettivo avvio, che dovrà essere comunicata ai sensi dell'articolo 11 comma 2.

2. Nel caso di iniziative di durata inferiore a diciotto mesi, il termine previsto per la conclusione delle attività può essere prorogato, purché ciò non comporti una durata complessiva superiore a diciotto mesi dalla data di effettivo avvio, e fermo restando il termine ultimo di rendicontazione fissato dall'articolo 12, comma 4 al 30 giugno 2014.

3. La proroga del termine previsto per la conclusione delle attività può essere concessa per una sola volta, su richiesta motivata da presentare, salve le cause di forza maggiore, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine stesso.

art. 5 risorse finanziarie e partecipazione della Regione

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente bando ammontano complessivamente a euro 400.000,00.
2. Il costo complessivo preventivato per ognuna delle iniziative progettuali proposte non può essere inferiore a euro 25.000,00 e non può essere superiore ad euro 40.000,00. Ai fini dell'ammissibilità alla valutazione di cui all'articolo 9 comma 2, la spesa ammissibile per le singole iniziative progettuali, come risultante dall'applicazione del comma 3, non può essere inferiore a euro 20.000,00.
3. La percentuale della partecipazione finanziaria della Regione per ciascuna iniziativa progettuale è pari al novanta per cento dell'importo della spesa ammissibile, come risultante dall'articolo 6, detratte le eventuali entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa nonché le entrate derivanti dagli eventuali altri contributi pubblici o privati ottenuti per la medesima e dagli eventuali apporti finanziari dei soggetti partner.
4. Il cofinanziamento minimo che il beneficiario deve garantire con fondi propri è quindi pari al dieci per cento dell'importo di cui al comma 3. Qualora detto cofinanziamento sia superiore al dieci per cento di tale importo, la partecipazione finanziaria della Regione è determinata in misura corrispondentemente inferiore al novanta per cento dell'importo medesimo.
5. Qualora gli altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi ottenuti per la medesima iniziativa, sommati al finanziamento regionale e al cofinanziamento coperto con fondi propri del beneficiario, superino la spesa effettivamente sostenuta, il finanziamento regionale è conseguentemente rideterminato in sede di rendicontazione.

art. 6 spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili alla realizzazione dell'iniziativa progettuale e pertinenti alla medesima.
2. Le seguenti spese sono ammissibili con le specificazioni indicate:
 - a) le spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi sono ammissibili se obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico;
 - b) le spese per il personale dipendente sono ammissibili qualora quest'ultimo venga assunto esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa progettuale;
 - c) le spese di ospitalità sono ammissibili entro il limite massimo del 40 per cento del costo totale dell'iniziativa progettuale;
 - d) l'Iva effettivamente pagata è ammissibile nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile.
3. Non sono ammissibili le seguenti spese:
 - a) generali e di funzionamento;
 - b) di rappresentanza;
 - c) per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
 - d) per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari;
 - e) per oneri finanziari, ammende, penali, interessi.

4. Le spese devono essere sostenute successivamente all'avvio delle attività e comprovate da fatture quietanziate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato detta documentazione di spesa deve risultare intestata al soggetto capofila.

art. 7 termini e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono presentare nell'ambito del presente Bando un'unica domanda, singolarmente o nell'ambito di un rapporto di partenariato, come capofila o come partner, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate.

2. Ogni domanda può riferirsi a una sola iniziativa progettuale, a pena di inammissibilità.

3. La domanda di partecipazione è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa progettuale o da altra persona munita di delega e poteri di firma. Nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del soggetto capofila.

4. La domanda, predisposta a pena di inammissibilità sulla base del modello allegato n. 4) al decreto di emanazione del presente bando, è corredata della seguente documentazione:

a) relazione sulle attività messe in atto dal soggetto proponente nel settore delle politiche giovanili nei tre anni precedenti, con particolare riferimento alle eventuali iniziative realizzate per favorire lo sviluppo e la valorizzazione della creatività giovanile nel campo delle arti, della musica e della multimedialità;

b) proposta progettuale contenente:

- 1) relazione illustrativa dell'iniziativa proposta e delle sue specifiche modalità di realizzazione;
- 2) eventuale accordo di partenariato formalizzato in una scrittura privata, sottoscritta dai legali rappresentanti degli enti partner, contenente la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascuno di essi;
- 3) costo complessivo preventivato, suddiviso per categorie di spesa e di importo compreso entro il limite minimo di euro 25.000,00 e il limite massimo di euro 40.000,00;
- 4) piano finanziario di copertura delle spese recante: l'evidenza analitica delle eventuali entrate che si prevede possano derivare dall'iniziativa e da altri eventuali contributi pubblici o privati; l'entità della partecipazione finanziaria regionale richiesta, calcolata ai sensi dell'articolo 5;
- 5) dichiarazione di impegno ad assumere l'onere delle spese non coperte dalla partecipazione regionale, in misura non inferiore alla percentuale di cui al comma 4 dell'articolo 5.

c) per i soggetti di diritto privato:

- 1) descrizione sintetica dell'assetto organizzativo del soggetto proponente, con particolare riferimento all'estensione della sua operatività nel territorio regionale;
- 2) copia di atto costitutivo e statuto; eventuale dichiarazione attestante l'iscrizione nei registri previsti dalla vigente normativa di settore ai fini dell'accesso ai contributi pubblici; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla sede di svolgimento della propria attività nonché all'assenza dello scopo di lucro.

5. La domanda va presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione – Servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i migranti e politiche giovanili, Ufficio sito nel Palazzo della Regione, Via Sabbadini, 31 - 33100 Udine.

6. La domanda dovrà pervenire **entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, a pena di inammissibilità.**

- 7.** La domanda può essere presentata mediante:
- consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i migranti e politiche giovanili – Ufficio di Udine, (Via Sabbadini, 31 Palazzo della Regione, III piano, stanza n. 361), nell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio medesimo, che è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dal lunedì al giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
 - lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata con firma digitale: istruzione.ricerca.famiglia@certregione.fvg.it.
- 8.** La data di presentazione delle domande è determinata:
- dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo del Servizio suindicato, di seguito Servizio, in caso di consegna a mano o di spedizione ordinaria o a mezzo corriere;
 - dalla data di spedizione, nel caso di invio tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo caso la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta al Servizio entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 6;
 - dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione, nel caso di invio per mezzo telematico con firma digitale.
- 9.** Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In tal caso la documentazione dovrà essere fornita entro il termine perentorio stabilito nella richiesta. Decorso inutilmente tale termine la domanda sarà considerata inammissibile e verrà archiviata.

art. 8 criteri di valutazione e di priorità

- Ai fini della valutazione delle iniziative progettuali e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi di cui all'Allegato A al presente Bando.
- Nel caso di proposta progettuale presentata nell'ambito di un rapporto di partenariato, i criteri di valutazione di cui alle lettere d), e) ed f) dell'Allegato A al presente Bando verranno applicati con riferimento al soggetto capofila.

art. 9 Graduatoria delle iniziative progettuali e quantificazione del finanziamento regionale

- Il Servizio accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi del proponente e dei requisiti oggettivi dell'iniziativa progettuale, verifica la completezza e la regolarità formale della domanda e procede, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, alla valutazione comparativa delle iniziative risultate ammissibili.
- Le iniziative risultate ammissibili sono valutate da una Commissione interna alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, di seguito Direzione, nominata con decreto del Direttore centrale e composta dal medesimo o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio istruzione, università e ricerca o da un suo delegato. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente della Direzione.
- Ai fini della valutazione, il Servizio può avvalersi di esperti esterni all'Amministrazione regionale, individuati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- A conclusione dell'istruttoria, con decreto del Direttore centrale emanato entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito della Regione,

vengono approvati:

- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, delle iniziative progettuali ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo della partecipazione finanziaria regionale rispettivamente assegnata, e delle iniziative ammissibili a finanziamento, ma non finanziate per carenza di risorse;
 - b) l'elenco delle iniziative non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
- 5.** L'importo della partecipazione finanziaria regionale è determinato a copertura dell'intera spesa ammissibile, come risultante dall'applicazione dell'articolo 6, detratte le eventuali entrate generate dalla realizzazione dell'iniziativa stessa nonché le entrate derivanti dagli eventuali altri contributi pubblici o privati, e al netto della quota minima di cofinanziamento di cui all'articolo 5, comma 4 o dell'eventuale maggiore quota di cofinanziamento dichiarata dal soggetto proponente.
- 6.** Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'intero importo della partecipazione finanziaria regionale determinata ai sensi del comma 5, la stessa può essere assegnata per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri un ulteriore cofinanziamento a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale ulteriore cofinanziamento o nel caso in cui esso non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare tale spesa purché la rideterminazione non ne comporti una riduzione superiore al trenta per cento e non dia luogo a una modifica sostanziale dell'iniziativa.
- 7.** Fatto salvo il disposto del comma 6, con riferimento alle iniziative inserite nella graduatoria il Servizio può autorizzare eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili previste, solo nei casi eccezionali e documentati di sopravvenuta impossibilità di realizzare le attività in modo conforme a quanto originariamente programmato e a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'iniziativa.
- 8.** Ai fini dell'applicazione dei commi 6 e 7, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che attengono ad aspetti oggetto di valutazione.

art. 10 convenzioni

1. Entro trenta giorni dal decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 9, il Direttore del Servizio provvede, secondo l'ordine decrescente della graduatoria e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, alla stipula delle convenzioni con il legale rappresentante del soggetto proponente delle iniziative progettuali ammesse a finanziamento. In caso di iniziativa realizzata in partenariato, la convenzione è stipulata con il legale rappresentante del soggetto capofila.
2. Le convenzioni contengono le indicazioni relative a: l'oggetto dell'iniziativa; i tempi e le modalità della sua realizzazione; l'articolazione analitica delle spese previste; l'entità complessiva della spesa ammissibile; la percentuale della partecipazione finanziaria regionale sull'importo della spesa ammissibile di cui all'articolo 5, comma 3 e il relativo ammontare; l'indicazione della quota di cofinanziamento da coprire con fondi propri del beneficiario; le modalità di erogazione del finanziamento regionale; il termine e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute e le modalità di verifica dei risultati conseguiti; le modalità di effettuazione del monitoraggio sullo stato di avanzamento della realizzazione dell'iniziativa, le cui attività dovranno essere oggetto di specifica relazione con cadenza almeno semestrale.

art. 11 modalità di concessione e di erogazione del finanziamento regionale

- 1.** Il finanziamento regionale è concesso con decreto del Direttore del Servizio a seguito della stipula della convenzione.
- 2.** L'erogazione in via anticipata del finanziamento medesimo è pari al 70 per cento del suo importo e viene effettuata una volta ricevuta la comunicazione di avvenuto avvio delle attività progettuali. L'erogazione del saldo è in ogni caso subordinata all'accertamento della regolarità del rendiconto e alla verifica positiva del raggiungimento dei risultati previsti.
- 3.** Le erogazioni sono effettuate con decreto del direttore del Servizio compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
- 4.** Fermo restando quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 10, in caso di grave ritardo nella realizzazione dell'iniziativa, imputabile al soggetto realizzatore, ovvero in presenza di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico connesso all'iniziativa stessa non possa essere raggiunto, il Servizio sospende l'erogazione ovvero revoca il finanziamento, ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 12 rendicontazione della spesa

- 1.** Ai fini della rendicontazione della spesa, il soggetto con cui è stipulata la convenzione presenta la seguente documentazione:
 - a) per gli enti pubblici, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente, ovvero responsabile di ufficio o di servizio, attestante che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni del presente Bando e delle condizioni poste nella convenzione e nel decreto di concessione;
 - b) per le fondazioni, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le associazioni giovanili e le altre associazioni senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa;
 - c) per tutti i soggetti, relazione finale illustrativa delle attività realizzate e dei risultati conseguiti.
- 2.** Per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni giovanili il rendiconto è limitato all'utilizzo delle somme oggetto del finanziamento regionale.
- 3.** La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata a rendiconto entro il termine che sarà fissato dalla convenzione e dal conseguente decreto di concessione.
- 4.** Il termine di rendicontazione di cui al comma 3 può essere prorogato su richiesta motivata del beneficiario. In ogni caso, il termine ultimo per la rendicontazione è fissato al 30 giugno 2014.
- 5.** La mancata presentazione del rendiconto entro il termine di cui al comma 3, eventualmente prorogato ai sensi del comma 4, comporta la revoca del finanziamento.
- 6.** Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore rispetto all'ammontare complessivo della spesa considerata ammissibile, l'importo del finanziamento regionale è proporzionalmente ridotto, purché l'iniziativa risulti sostanzialmente inalterata.
- 7.** Nel caso in cui, in sede di rendicontazione, la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore al cinquanta per cento della spesa considerata ammissibile, il finanziamento viene revocato.
- 8.** I soggetti attuatori dichiarano gli eventuali altri contributi, finanziamenti o comunque incentivi di

fonte pubblica o privata ottenuti per la medesima iniziativa i quali, sommati al finanziamento regionale e al cofinanziamento coperto con i fondi propri, non possono superare la spesa effettivamente sostenuta. In caso contrario il finanziamento regionale è conseguentemente rideterminato.

9. Non è ammesso il cumulo con altri finanziamenti regionali.

art. 13 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i migranti e politiche giovanili. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

Art. 14 note informative

In applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000, si forniscono le seguenti informazioni:

- Unità organizzativa competente: Servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i migranti e politiche giovanili; e-mail politiche.giovanili@regione.fvg.it

- Responsabile del procedimento: dott. Lucio Pellegrini, Direttore del Servizio

Per informazioni rivolgersi a:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;

Servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i migranti e politiche giovanili

Via Sabbadini, 31

33100 Udine

Telefono: 0432-555726

e-mail: politiche.giovanili@regione.fvg.it

Telefax: 0432 555278



Criteria di valutazione delle proposte progettuali

a) qualità dell'iniziativa, in termini di prospettive di ricaduta e risultati attesi a fronte dei contenuti e degli obiettivi individuati dal bando, e grado di innovatività: fino a un massimo di punti 40/100;		
Sottocriteri	Punteggio massimo	Indicatori
a.1. Coerenza degli obiettivi progettuali e delle attività previste con gli obiettivi e i contenuti obbligatori individuati dal Bando (articolo 3)	10 punti	Valutazione della proposta progettuale con riferimento al suo quadro logico Sufficiente Punti 5 Buono Punti 10
a.2. Rilevanza e pertinenza dell'iniziativa in relazione al contesto territoriale di riferimento	10 punti	Valutazione della proposta progettuale con riferimento all'analisi del bisogno del territorio Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 5 Buono Punti 10
a.3. Congruenza delle risorse umane (staff progettuale), finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività previste	10 punti	Valutazione della proposta progettuale con riferimento al piano finanziario, alla descrizione delle risorse umane impegnate e al cronoprogramma Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 5 Buono Punti 10
a.4. Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'iniziativa o alla modalità di realizzazione della stessa	5 punti	Valutazione della proposta progettuale con riferimento alla descrizione degli elementi di innovatività Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 3 Buono Punti 5
a.5. Replicabilità dell'iniziativa sul territorio regionale e strumenti per l'auto sostenibilità nel tempo	5 punti	Valutazione della proposta progettuale con riferimento alle prospettive di replicabilità e auto sostenibilità nel tempo Insufficiente Punti 0 Sufficiente Punti 3 Buono Punti 5
b) dimensione regionale dell'iniziativa, con riferimento al numero e alla tipologia dei soggetti pubblici e al numero dei giovani direttamente coinvolti nella sua organizzazione e realizzazione, nonché alla diffusione sul territorio regionale delle attività previste: fino a un massimo di punti 15/100;		
Sottocriterio	Punteggio massimo	Indicatore
b.1. Numero di soggetti pubblici (compreso il proponente) coinvolti nell'iniziativa <i>N.B. per l'applicazione di questo sottocriterio è sufficiente la previsione di una qualche forma di coinvolgimento o di collaborazione, espressa in un atto scritto; si prescinde dall'esistenza di un formale rapporto di partenariato.</i>	4 punti	Numero soggetti pubblici coinvolti Nessuno Punti 0 Da uno a due Punti 1 Da tre a quattro Punti 2 Più di quattro Punti 3 Se tra i soggetti pubblici sono compresi uno o più enti aderenti alla rete Giovani Artisti Italiani – GAI, il punteggio attribuito secondo quanto sopra previsto è incrementato di 1 punto
b.2. Numero di giovani tra i 14 e i 35 anni direttamente coinvolti nella progettazione, organizzazione e realizzazione dell'iniziativa, rapportato al numero totale delle risorse umane impegnate (unità staff progettuale)	7 punti	numero giovani/totale unità staff progettuale Nessuno Punti 0 Fino al 30% Punti 2 Dal 31% al 60% Punti 4 Oltre il 60% Punti 7

Criteria di valutazione delle proposte progettuali

<p>b.3. Diffusione sul territorio regionale delle attività previste, intesa come dislocazione dei luoghi di svolgimento dell'iniziativa</p>	<p>4 punti</p>	<p>Province interessate Una provincia interessata Punti 1 Due province interessate Punti 2 Tre province interessate Punti 3 Quattro province interessate Punti 4</p>
<p>c) realizzazione dell'iniziativa in rapporto di partenariato con soggetti pubblici o privati extraregionali: fino a un massimo di punti 15/100;</p>		
<p>Sottocriterio</p>	<p>Punteggio massimo</p>	<p>Indicatore</p>
<p>c.1. rapporto di partenariato con soggetti pubblici o privati di altra/e regione/i italiana/e</p>	<p>5 punti</p>	<p>Partner firmatari dell'accordo di partenariato aventi sede legale in altra/e regione/i italiana/e Nessun soggetto di altra regione italiana Punti 0 Da 1 a 3 soggetti di altra/e regione/i italiana/e Punti 3 4 o più soggetti di altra/e regione/i italiana/e Punti 5</p>
<p>c.2. rapporto di partenariato con soggetti pubblici o privati di Stati esteri</p>	<p>10 punti</p>	<p>Partner firmatari dell'accordo di partenariato aventi sede legale in Stato estero Nessun partner di Stato estero Punti 0 Un partner di Stato estero Punti 3 Due partner di Stato/i estero/i Punti 5 Tre o più partner di Stato/i estero/i Punti 10</p>
<p>d) comprovata esperienza del soggetto proponente, acquisita nello svolgimento di iniziative nel settore delle politiche giovanili, con particolare riferimento a iniziative attinenti alla tematica oggetto del bando, nonché a iniziative finanziate dalla Pubblica Amministrazione o finanziate nell'ambito di programmi comunitari; o realizzate in regime di partenariato con soggetti pubblici: fino a un massimo di punti 10/100;</p>		
<p>Sottocriterio</p>	<p>Punteggio massimo</p>	<p>Indicatore</p>
<p>d.1. iniziative già svolte dal soggetto proponente nell'ultimo triennio a beneficio di giovani tra i 14 e i 35 anni</p>	<p>3 punti</p>	<p>Presente/non presente Nessuna iniziativa Punti 0 Iniziative già svolte nel settore delle politiche giovanili su tematiche diverse da quella oggetto del Bando Punti 1 Iniziative già svolte attinenti allo sviluppo e alla valorizzazione della creatività nel campo delle arti, della musica e della multimedialità Punti 2 Svolgimento di entrambe le tipologie di iniziative sopradescritte Punti 3</p>
<p>d.2. Finanziamenti pubblici ricevuti a favore di iniziative organizzate nell'ultimo triennio a beneficio di giovani tra i 14 e i 35 anni</p>	<p>4 punti</p>	<p>Presente/non presente Nessun finanziamento pubblico ricevuto Punti 0 Uno o più finanziamenti dalla Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, Regione, Ministero...) Punti 2 Uno o più finanziamenti nell'ambito di Programmi comunitari Punti 2 Concorrenza delle due situazioni da ultimo descritte Punti 4</p>

Criteria di valutazione delle proposte progettuali

<p>d.3. Iniziative a beneficio di giovani tra i 14 e i 35 anni realizzate nell'ultimo triennio in regime di partenariato con soggetti pubblici sulla base di accordi o convenzioni</p>	<p>3 punti</p>	<p>Presente/non presente</p> <p>Nessuna iniziativa in partenariato Punti 0</p> <p>Una iniziativa in partenariato Punti 1</p> <p>Da due a quattro iniziative in partenariato Punti 2</p> <p>Cinque o più iniziative in partenariato Punti 3</p>
<p>e) percentuale di cofinanziamento del soggetto proponente superiore alla percentuale minima fissata dal bando: fino a un massimo di punti 10/100;</p>		
<p>Sottocriterio</p>	<p>Punteggio massimo</p>	<p>Indicatore</p>
<p>e.1. Apporto di fondi propri sul totale della spesa ammissibile, calcolata ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del Bando (spesa ammissibile decurtata delle eventuali entrate generate dall'iniziativa e degli eventuali contributi di soggetti terzi, nonché degli eventuali apporti finanziari dei partner)</p>	<p>10 punti</p>	<p>Fondi propri in €/totale spesa ammissibile ex articolo 5 comma 3 in €</p> <p>Cofinanziamento fino al 10% Punti 0</p> <p>Cofinanziamento dall'11% al 20% Punti 3</p> <p>Cofinanziamento dal 21% al 30% Punti 6</p> <p>Cofinanziamento oltre il 31% Punti 10</p>
<p>f) qualificazione specifica del soggetto proponente, in termini di diretta connessione tra la natura della sua attività istituzionale e la tematica oggetto del bando; fino a un massimo di punti 10/100;</p>		
<p>Sottocriterio</p>	<p>Punteggio massimo</p>	<p>Indicatore</p>
<p>f.1. Tra le attività istituzionali del soggetto proponente rientra lo svolgimento di attività di valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani nei settori delle arti, della cultura, della musica e della multimedialità.</p>	<p>10 punti</p>	<p>Presente/non presente</p> <p>La tematica oggetto del Bando non è presente tra le attività istituzionali Punti 0</p> <p>La tematica oggetto del Bando è una delle attività istituzionali Punti 5</p> <p>La tematica oggetto del Bando è l'unica o la principale delle attività istituzionali Punti 10</p>

Criteri di priorità nel caso di parità di punteggio

In caso di iniziative progettuali a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:

- a) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui all'articolo 7 comma 1, lettera a) del Regolamento;
- b) iniziative che hanno ottenuto un punteggio maggiore nell'ambito del criterio di cui all'articolo 7 comma 1, lettera b) del Regolamento;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.